

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4610

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELBONO, MANINETTI, TOLOTTI, SAGLIA

Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia e di tutela della maternità in favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari

Presentata il 14 gennaio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge affronta una materia per taluni aspetti finora trascurata nonostante l'evidente ingiustizia in cui versa una categoria di lavoratori e di lavoratrici impegnati in una attività socialmente insostituibile quale quella degli addetti ai servizi domestici e familiari.

A differenza di quanto avviene in altri Paesi dell'Unione europea, dove il problema è stato risolto in modo soddisfacente e nel rispetto dei diritti fondamentali dei collaboratori familiari, l'Italia, nonostante il costante sforzo di allinearsi con le legislazioni più avanzate, è fortemente in ritardo sulla materia oggetto della presente proposta di legge, tanto da risultare inadempiente rispetto agli articoli 37 e 38 della Costituzione.

Il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione istituisce il diritto di tutti i

lavoratori, senza eccezione alcuna, a vedere assicurati mezzi idonei alle loro esigenze di vita in caso di malattia.

La categoria degli addetti ai servizi domestici e familiari si è più volte dichiarata disposta, anche per voce unanime delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ad accettare gli incrementi contributivi obbligatori necessari per il riconoscimento, senza oneri aggiuntivi per l'ente di previdenza, dell'indennità di malattia con i medesimi criteri con i quali viene erogata alla generalità dei lavoratori subordinati.

L'esclusione dei collaboratori familiari dal diritto di percepire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in caso di malattia, il trattamento economico è del tutto ingiustificata e sommamente ingiusta. E tanto più grave appare l'ingiustizia ove si consideri che gran parte dei

rapporti di collaborazione familiare è intrattenuta da cittadini non comunitari, privi di fonti di sostentamento alternative al lavoro.

A questo bisogna aggiungere che l'esclusione delle collaboratrici familiari dal divieto di licenziamento durante la gravidanza viola l'articolo 37, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento dell'essenziale funzione della donna lavoratrice e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. È evidente che per tutte le lavoratrici elemento primario di questa protezione è la conservazione del posto di lavoro.

Non c'è ragione che giustifichi una distinzione tra le collaboratrici familiari e le altre lavoratrici madri. La presente proposta di legge prevede che alla famiglia del datore di lavoro non venga imposto alcun onere particolare in quanto durante la gestazione la lavoratrice può restare normalmente in attività di servizio fino all'inizio del periodo obbligatorio di astensione.

Ad evitare le pretestuose eccezioni finora opposte — e fondate sul rischio che le collaboratrici familiari conviventi con la famiglia del datore di lavoro possano pretendere l'ammissione alla convivenza anche del figlio qualora ad essa sia estesa integralmente la protezione garantita a tutte le altre lavoratrici del divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino — ci si limita con la proposta di legge a richiedere l'estensione del diritto fino alla ripresa del servizio dopo il parto, in modo che possa essere consentito al datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto alla fine dell'astensione obbligatoria della lavoratrice madre.

All'articolo 3 si pone il problema della deducibilità dal reddito delle persone fisiche delle retribuzioni e dei contributi.

Va rilevato a questo proposito che a fronte dell'indubbio effetto negativo sul gettito fiscale determinato dalla deducibilità delle retribuzioni e dei contributi dal reddito delle persone fisiche, si avrebbe un incremento automatico del gettito stesso conseguente alla dichiarazione del reddito di lavoro dipendente che, una volta effettuata la deduzione dal datore di lavoro, il collaboratore familiare non potrebbe non presentare.

La stragrande maggioranza dei rapporti di collaborazione familiare, anche quando non risultano in nero, in quanto definitivamente denunciati all'INPS, non sono fiscalmente rilevanti per via della totale evasione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Il datore di lavoro domestico, infatti, al contrario degli altri datori di lavoro, non è sostituito d'imposta, quindi non trattiene alla fonte le somme dovute al fisco.

La deducibilità dei contributi consentirebbe un controllo incrociato, con benefici effetti sul gettito fiscale in quanto innescherebbe un circolo virtuoso che obbligherebbe circa 200.000 lavoratori regolari a presentare la dichiarazione dei redditi.

Per giunta, la deduzione dei contributi creerebbe condizioni di reciproca convenienza per fare emergere dal nero altre centinaia di migliaia di rapporti che vengono instaurati fuori regola (si calcola una consistenza di circa 700.000 unità). Condizione questa che pregiudica la gestione di bilancio dell'INPS, che alla fine della vita lavorativa deve comunque erogare ai collaboratori familiari un assegno sociale mai coperto da corrispettiva contribuzione.

Per quanto concerne, infine, la deducibilità delle retribuzioni, non si vede perché si debba disconoscere alla famiglia ciò che viene accordato a tutti gli altri datori di lavoro per altre funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Prestazioni economiche di malattia).

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 7-*bis*) economiche, consistenti in una indennità giornaliera ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono modificate le aliquote contributive in relazione alla concessione delle prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, numero 7-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

(Divieto di licenziamento delle lavoratrici).

1. All'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 16 e 17.

2-*ter*. Il divieto di licenziamento di cui al comma 2-*bis* opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in

cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

2-quater. Il divieto di licenziamento di cui al comma *2-bis* non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di morte del datore di lavoro;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova.

2-quinquies. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* è nullo ».

ART. 3.

(Deducibilità dal reddito delle persone fisiche).

1. Le retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi domestici e familiari, nonché i contributi previdenziali e assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei loro confronti, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di oneri deducibili.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004 e a 30 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0054000